

Delibera della Giunta Municipale del 08/08/1865

Oggetto: Discussione sull'esistenza del colera morbus asiatico

Riassunto: Nonostante il colera morbus asiatico sia circoscritto nella città di Ancona, l'Amministrazione Comunale viene incaricata a provvedere circa l'igiene e la pubblica salute.

L'anno 1865 il giorno 8 del mese di Agosto in Mesagne

Riunitasi la Giunta Municipale del suddetto Comune nella solita stanza delle deliberazioni sotto la Presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Segretario Comunale = Il Sindaco ha esposto quanto segue:

Sindaco: Il Ministero dell'Interno con circolare del 26 luglio ult^o ha partecipato essere stata riconosciuta l'esistenza del Colera Morbus asiatico nella città di Ancona, e benché sia in essa circoscritto, pure è stretto obbligo dell'Amministrazione Comunale preposta a vigilare e provvedere su quanto si riferisce alla pubblica salute.

Di accordo con questa Commissione Sanitaria molti accorgimenti si son presi e saranno attuati con alacrità e zelo e fra i tanti si giudicava di somma urgenza e utilità la regolare e frequente spazzatura di tutte le strade interne dell'abitato, oggetto per cui riuniva le SS. LL, ed a proposito fa' necessità osservare che la somma stanziata sul bilancio di lire ottantacinque per compenso ai spazzatori delle vie pubbliche è un compenso tenuissimo anche nei tempi normali, perché si è verificato che gli incaricati dello spazzamento hanno sempre mal corrisposto all'adempimento dei loro obblighi, né il presente bisogno è da paragonarsi ai tempi ordinari. Oggi fa necessità che in tutte le ore e con altro metodo le vie pubbliche si trovassero sempre nello stato di perfetta nettezza, e non potendo tanto ottenere dagli attuali spazzatori, si per la loro inettitudine, per cui con verbale di ieri veniva rescisso il contratto che con loro si avea, si ancora per la mitezza del compenso, così propongo alle SS. LL. che si divenghi ad un nuovo contratto con altri spazzatori atti a corrispondere ai bisogni attuali; perlochè fa necessità stabilire un fondo di esito per sopperire alla spesa occorrente per almeno due mesi, per ora, nella speranza vi fosse più bisogno di una speciale spazzatura.

La Giunta, intesa la relazione del Sindaco

Vista la necessità di osservare a tutto rigore le norme igieniche che la scienza e l'esperienza consigliano, come le più idonee ad impedire lo sviluppo delle malattie epidemiche e contagiose,

... omissis

Considerando che per spazzare le strade dell'abitato nei modi che il bisogno richiede e con quella frequenza da non lasciare orma d'immondezze durante il giorno, si vuole un compenso proporzionato alla non lieve fatica, alle quale dovranno sottoporsi un numero di spazzatori, così ad unanimità di voti

DELIBERA

Seguono le condizioni del contratto.

Delibera della Giunta Municipale del 12/08/1865

Oggetto: Formazione di una numerosa Commissione composta di una parte di medici e delle persone notabili del paese nominata Sotto Commissione di Sanità

Riassunto: Vengono formate tre Sotto Commissioni con il compito di vigilare sull'igiene pubblica e per allontanare la temuta invasione del crudele morbo asiatico. La prima Sotto Commissione, incaricata per la nettezza di cloache, ortali, trappeti, stalle, fogne e altri luoghi simili, è formata dai Sigg. Carmelo Caracciolo, Livino Murri, Vincenzo Rini e Pasquale Mingolla. La seconda Sotto Commissione, incaricata per la sorveglianza di cantine, osterie, locande, mulini forni e simili, è formata dai Sigg. Pasquale Falcone, Giorgio Granafei, Francesco Gioia e Alessandro Carozzo. La terza Sotto Commissione, incaricata per lo spazzamento delle strade e per la rimozione di letami depositati nell'abitato e nei dintorni, è formata dai Sigg. Cosimo Biscosi, Timodeo Murri, Vincenzo Profilo e Carmelo Argentieri

L'anno milleottocento sessantacinque il dì dodici del mese di Agosto in Mesagne

Riunitasi la Giunta Municipale del suddetto Comune sotto la Presidenza del Sindaco Sig. De Francesco il quale ha esposto quanto segue:

Sindaco: Benché in questo Comune non siasi affatto manifestato alcun sintomo del mortale Morbo Asiatico, tuttavia è nostro stretto obbligo di vigilare e provvedere su quanto si riferisce la pubblica Sanità ed Igiene raddoppiando la sorveglianza e le precauzioni acciocché siano osservate a tutto rigore le norme igieniche che la scienza e l'esperienza consigliano come le più idonee ad impedire lo sviluppo delle malattie epidermiche e contagiose, od almeno arrestare o circoscrivere la propagazione ed a temperarne i perniciosi effetti.

La mondezze delle strade e degli abitati è da osservarsi innanzi tutto. Il vitto sano. Il pronto soccorso a vantaggio della classe povera e meno agiata, e tutto quanto sarà ritenuto utile saranno i mezzi più efficaci per allontanare e prevenire i tristi effetti del colera.

Quei cittadini che per l'autorevole loro posizione Sociale esercitano una tal quale influenza su tutte le classi, in una si crudele emergenza son chiamati da sacri doveri a prestare il loro concorso in aiuto delle Autorità preposte alla vigilanza ed a conforto dei disgraziati colpiti dagli effetti della disastrosa malattia.

Ad ottenere quindi un tale interessante scopo propongo alle SS. LL. la formazione di una numerosa commissione composta di una parte di medici e delle persone notabili del paese atti a prestare con utilità l'opera loro, e ad ispirare fiducia e conforto a questi amministrati.

La Commissione cui è parola avrà per titolo Sotto Commissione di Sanità e dipenderà dalle Autorità Municipali e dalla Commissione di pubblica sanità comunale ed avrà per iscopo la esecuzione esatta delle disposizioni vigenti in ordine all'igiene pubblica per lo che invito le SS. LL. a stabilire tutto quanto si crederà necessario per allontanare la temuta invasione del crudele morbo.

La Giunta Municipale intesa la relazione del Sindaco,

Vista la necessità di un appello da farsi ai probi cittadini per chiamarli alla coadiuvazione delle opere in vantaggio della Pubblica Salute ad unanimità

DELIBERA

Che i Signori seguono i nomi dei dodici componenti

Col presente verbale si facultano le sotto Commissioni sopra segnate di riunirsi a massa nella sala del consiglio Comunale onde discutere, quando si crederà necessario, sui fatti che interessano la pubblica salute. Le proposte e le deliberanze saranno inviate

per gli analoghi provvedimenti, ed all'oggetto di accordo colla Commissione Sanitaria si stabiliranno le seguenti disposizioni Regolamentari da adottarsi nello interesse della pubblica salute.

1° Regolare e frequente spazzatura di tutte le strade interne ed esterne dell'abitato.

2° Trasporto di tutti i letami e delle immondezze un miglio distante dell'abitato.

3° Nettezza di tutte le pubbliche cloache, private latrine, trappeti, stalle, fogne, ortali ed altri luoghi simili.

4° Frequente visita nelle abitazioni dei meno agiati, prescrivendo la rimozione degli animali immondi che vi coabitano, consigliando l'imbiancatura delle pareti, la lavatura dei pavimenti, e la pulitezza degli abiti, suppellettili e stoviglie.

5° Frequente e rigorosa visita ai rivenditori di commestibili, cantinieri, bettolieri, e caffettieri, proibendo la cottura di cibi nocivi e la vendita di vini e spiriti che saranno dichiarati dannosi. E' vietata ancora nelle cantine di cuocere carne di qualunque animale ad eccezione di quella bovina.

6° Resta espressamente vietata la macellazione di tutte le carni pecorine, dovendosi far uso della sola carne bovina, e solamente per dichiarata mancanza di essa, previa autorizzazione, sarà permessa la macellazione di qualche ottimo castrato dopo aver subito la visita delle Autorità Municipali e della Commissione Sanitaria che ne prescriveranno il metodo della vendita onde non avvenghi frode nella qualità della carne.

7° E' proibita la vendita dei pesci, crostacei, ed altri frutti di mare in cui sia incominciato il periodo di fermentazione. Come ancora è proibita la vendita dei salumi e salame alterati, dei latticini ranciti o guasti, del pane non ben cotto e ben manipolato, delle frutta non mature e guaste, e di ogni altra sostanza creduta dannosa.

8° E' proibito tenere animali legati nello interno del paese.

9° Resta vietato espressamente di gettare acqua immonda in mezzo alle strade o altre materie nocivi alla pubblica salute.

10° E' rigorosamente proibita l'uccisione dei castrati e degli animali bovini all'interno dell'abitato dovendo ciò avvenire in un punto distante dal paese che sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale.

11° Sono obbligati tutti i proprietari che tenessero fosse nei loro ortali o in altra loro proprietà di colmarle e livellarle in modo da non rimanere acqua ristagnante in caso di pioggia.

Quanto altro ha rapporto a prevenire i guasti del colera, o ad impedire lo sviluppo del morbo, in quanto all'isolamento dei colerosi d'isinfestazione, provenienza dei forestieri ed altro relativo, sarà oggetto di apposita istruzione de l'Amministrazione Comunale di accordo colla Commissione Sanitaria prescriveranno con altro regolamento.

Tutti i contravventori alle prescrizioni saranno assoggettati all'ammenda da Lire due a Lire dieci secondo la gravità del caso per la sola prima volta, ed al massimo dell'ammenda ove fossero recidivi con ancora alle pene stabilite dal Codice Penale in vigore ove la trasgressione apportasse il minimo nocimento alla Pubblica Salute.

Articolo addizionale. – Pel migliore andamento del servizio, e perché ogni Sotto Commissione esercitasse l'incombenza conferitole sotto l'asbergo dell'Autorità costituita si delibera ancora che della prima Sotto Commissione ne faccia parte l'Assessore Sig. Murri Simone, della seconda l'Assessore Sig. Fasano Michele e della terza l'Assessore Sig. Carluccio Francesco.

Delibera della Giunta Municipale del 01/09/1865

Oggetto: Discussione sulla necessità di prendere provvedimenti d'igiene pubblica perché questo Comune non sia attaccato dal terribile colera morbus

L'anno 1800 sessantacinque il primo del mese di settembre in Mesagne

Riunitasi la Giunta Municipale del suddetto Comune sotto la presidenza del Sindaco Sig. De Francesco, coll'assistenza del Segretario Comunale Sig. Rocco Cavaliere - Il Sindaco ha esposto quanto segue:

L'Imminente pericolo di poter essere questo Comune attaccato dal Morbo Asiatico ha messo nella necessità quest'ordinanza di disporre molti provvedimenti di igiene pubblica per i quali sono occorsi e occorrono delle spese non comprese nel Bilancio corrente. A fine quindi di non incagliare il corso delle opere necessarie per impedire la propagazione del Morbo, e perché sarebbe dannoso più oltre differire il procedimento delle disposizioni date a vantaggio della pubblica salute, così prego le SS. LL. di deliberare di urgenza ???? sufficiente a far fronte alle spese che occorrono per prevenire i danni contro la pubblica salute.

La Giunta intesa la relazione del Sindaco

Visto ... seguono i vari riferimenti legislativi

Così ad unanimità Delibera:

che dall'Art. 47 della categoria 6° della parte 2° del Bilancio corrente fosse prelevata la somma di Lire Ottocentocinquanta, da aggiungersi all'art. 39 posto alla Categoria 4 del Bilancio stesso per la cura gratuita dei poveri infermi, ed igiene pubblica.

Che la suddetta somma fosse spesa esclusivamente ad utilità della pubblica salute nell'attuale urgenza che il Colera Asiatico minaccia la vita dei cittadini.

Il Sindaco curerà gli adempimenti previsti dal succitato Art. 94.

Delibera della Giunta Municipale del 01/09/1865

Oggetto: Discussione sulla necessità di deliberare a favore dei cittadini della vicina Manduria, colpita dal terribile colera morbus

Riassunto: Viene stanziata una somma a favore della popolazione di Manduria, in continua lotta con la morte.

L'anno 1800 sessantacinque il primo del mese di settembre in Mesagne

Riunitasi la Giunta Municipale del suddetto Comune sotto la presidenza del Sindaco questi ha esposto quanto segue:

I fratelli del Comune di Manduria sono dolorosamente flagellati dal Crudele Morbo Asiatico, forse fra quelli vi sta che per mancanza di mezzi soggiace ai colpi dell'inesorabile malore.

Ogni cittadino è nel sacro dovere di stendere la benefica mano in soccorso dei fratelli oppressi, con specialità dei disastri che produce la fiera malattia del Colera, perciò invito le SS. LL. a deliberare un soccorso a favore dei disgraziati del Comune di Manduria.

La Giunta, intesa la relazione del Sindaco

Non volendo che questo comune fosse secondo agli altri della Provincia che generosamente prodigarono dei soccorsi ad una misera popolazione che lotta colla morte, così ad unanimità

DELIBERA

Che dalla somma fissata del Bilancio 1865 fosse prelevata la somma di lire cento che a cura del Sig. Sindaco fosse inviata all'infelice popolazione del Comune di Manduria.

Che a maggiormente inserire (?) nei voti dell'Amministrazione Comunale non potendo per le ristrette finanze prodicare una somma maggiore così i componenti la Giunta coadiuvata dal Sig. Maggiore della Guardia Nazionale e d'altre persone notabili del paese imprenderanno una volontaria sottoscrizione a favore dell'enunciata popolazione di Manduria. à

Delibera della Giunta Municipale del 01/09/1865

Oggetto: Discussione sulla necessità di chiudere provvisoriamente alcune entrate del paese difficili da vigilare, per poter controllare meglio la provenienza di individui affetti dal colera morbus.

L'anno 1800 sessantacinque il primo del mese di settembre in Mesagne

Riunitasi la Giunta Municipale del suddetto Comune sotto la presidenza del Sindaco questi ha esposto quanto segue:

A prevenire che in questo Comune venghino a ricoverarsi persone provenienti da paesi infetti dal Colera, senza che si fossero osservate le prescrizioni di cautela cioè la disinfezione, o l'isolamento se fosse del caso, non potendo questo Comune esser guardato in tutte le sue entrate essendo aperto da ogni lato, e per regolare andamento del servizio della Guardia Nazionale che mal riuscirebbe a provvedere di militi tutti i posti che occorrerebbero nelle diverse entrate in questo Comune, così propongo alle SS. LL. che parte di dette entrate fossero provvisoriamente chiuse rimanendone aperte un numero competente, e però propriamente quelle che immettono sulle strade principali.

La Giunta intesa la proposta del Sindaco

Visto le necessità di restringere l'entrata del paese, in caso contrario mal si potrebbe vigilare la provenienza degli individui.

Ritenendo che questo battaglione della Guardia Nazionale non sarebbe sufficiente, gravandolo ancora di pesantissimo servizio, di provvedere di Militi tutti i posti da situarsi nelle molte entrate dell'abitato così ad unanimità

DELIBERA

Che fossero serrate provvisoriamente quelle entrate nell'abitato che a criterio dell'Architetto Sig. Francesco Carluccio non portano nocumento al traffico degli abitanti, e che riescono impossibili ad essere vigilate dalla Guardia Nazionale.

Che la spesa relativa fosse prelevata dalla somma stanziata con delibera di oggi stesso per la pubblica salute.

Che in quelle strade che non potranno chiudersi dovrà essere fisato un posto di guardia per vigilare la provenienza delle persone e degli oggetti, prelevandosi la relativa spesa dalla somma su menzionata.

Le prescrizioni del servizio, il regolamento di sorveglianza, ed i provvedimenti relativi saranno dati dal Sindaco, dal Sig. Comandante la G. N. e dalla Commissione Sanitaria Municipale.

Delibera della Giunta Municipale del 01/09/1865

Oggetto: Discussione sulla necessità di mettere provvisoriamente in esercizio le Guardie Municipali già nominate, in attesa di una definitiva approvazione.

Discussione: Le Guardie Municipali già nominate sono i Sigg. Francesco Gatto, Teresio Molfetta, Santo Cavallo ed Emmanuele Devicienti, con l'incarico di provvedere alla custodia delle campagne e all'attuazione del Regolamento Igienico.

Delibera della Giunta Municipale del 08/09/1865

Oggetto: Decisione sulla necessità di sopprimere in questo paese la Fiere del 28 e 29 settembre, per ordine igienico e per evitare la diffusione del colera

L'anno 1865 il giorno nove del mese di settembre in Mesagne

Riunitasi la Giunta Comunale del sud.º Comune sotto la presidenza del Sindaco Sig. De Francesco, questi ha esposto che persistendo ancora il flagello del colera in vari Comuni del Regno e con specialità nelle provincie di Foggia e di Bari e durando i luttuosi casi colerici nel Comune di Manduria, così nello interesse nella Pubblica Salute di questi Amministrati propongo alle SS. LL. la sospensione della fiera che ricorre in questo Comune il 28 e 29 Settembre in corso.

La Giunta intesa la proposta del Sindaco, considerando essere di somma necessità prevenire in ogni modo e con ogni mezzo che il micidiale morbo non si propaghi in questo Comune,

Visto che molti comuni del Regno hanno parimenti sopresse le fiere così ad unanimità di voti

DELIBERA

Sospendersi la fiera che dovrà aver luogo nei giorni 28 e 29 settembre in corso.

Il Sindaco è incaricato di rendere pubblica, per mezzo di appositi manifesti, una così urgente determinazione.

Lo stesso giorno si discute anche della riparazione di alcune strade:

Il Sindaco ha fatto sentire che oltre il deliberato consigliare del di 20 Maggio 1864 con cui stabiliva la ristaurazione delle strade maestre di questo abitato ridotte ormai impraticabili, è necessario ancora che la Giunta preveda un divisamento all'uopo, giacché dovendo mettere igiene e salubrità, per le minacce del morbo che è nelle vicinanze, ed essendosi queste strade da di acque imputridite per la mancanza di qualità basolo. Epperò ha invitato la Giunta a deliberare in proposito. La Giunta intesa la proposta del Sindaco, ritenendo l'urgenza perché si deve procedere alla riattazione delle due maestre strade delle Monache e Giofilo.

Delibera della Giunta Municipale del 25/10/1865

Oggetto: Discussione sul divieto di prelevare i generi di privativa dal Comune di Brindisi finché qui dura la malattia del colera.

Riassunto: Si decide di pagare ai rivenditori il di più della spesa che occorre per rilevare i generi da Manduria

Delibera della Giunta Municipale del 14/12/1865

Oggetto: Ringraziamenti del Sindaco ai medici Sigg. Ferdinando Capodieci, Giuseppe Cavaliere e Ippolito Luparelli per essere accorsi gratuitamente in tutte le ore del giorno e della notte per aiutare i poveri attaccati dal fatale morbo.

Riassunto: Il medesimo ringraziamento viene rivolto ai Sacerdoti, ai Carabinieri Reali della Guardia Nazionale e ai cittadini che hanno fatto la loro opera per la pubblica salute.

L'anno 1800 sessantacinque il giorno 14 del mese di Dicembre sul Palazzo Municipale in Mesagne.

Riunita la Giunta Municipale del suddetto Comune sotto la Presidenza del Sindaco Sig. De Francesco, questi ha esposto quanto segue

Per debito di coscienza sento il dovere di rammentare alle SS. LL. che nella luttuosa circostanza del colera, nel mese decorso, benché lievemente oppressa questa popolazione, pure si è avuto luogo ad osservare con generale soddisfazione il vero amor di patria carità, l'abnegazione, l'instancabile zelo, con cui questi Signori Dottori in Medicina Capodieci Ferdinando, Cavaliere Giuseppe, e con specialità Luparelli Ippolito gratuitamente sono accorsi in tutte le ore del giorno e della notte in aiuto dei poveri attaccati dal fatale morbo. La medesima lodevole condotta è stata tenuta da tutti i sacerdoti componenti questo Reverendo Capitolo, come ancora per la parte relativa da questi bravi Carabinieri Reali, dalla Guardia Nazionale e da cittadini tutti che si sono operati con ogni provvedimento ad allontanare il morbo micidiale.

Una parola di ringraziamento e e riconoscenza per onor del vero si deve da questa Amministrazione a chi si è distinto nella suddetta circostanza, perciò prego le SS. LL. di volervi adempire nel modo che meglio stimeranno.

La Giunta facendo plauso alla relazione del Sindaco e ritenendola vera ed incontrastabile ad unanimità

DELIBERA

1°- Inviarsi modi di sentita riconoscenza e ringraziamento per parte di questa popolazione ai Signori Medici Capodieci Ferdinando, Luparelli Ippolito, e Cavaliere Giuseppe agli ottimi Sacerdoti componenti questo Reverendo Capitolo, ai bravi Carabinieri Reali, e ai componenti questo Battaglione di G. N., nonché a quei cittadini che hanno prestato la loro opera per la pubblica salute.

2°- Il Sindaco provvederà che ai suddetti tre medici sia retribuita una equa gratificazione per le cure gratuite apprestate agli infermi poveri.

3°- Che la spesa, quale sarà a giudizio del Sindaco,

Delibera della Giunta Municipale del 20/06/1866

Oggetto: Discussione sulla domanda presentata dal Sig. Michele Gioia con la quale chiede di essere indennizzato del valore di numero cinque viaggi di tufo usati dall'Amministrazione Comunale nella ricorrenza della chiusura delle strade in ottobre 1865 per la malattia del colera.

Discussione sulla nota del Sig. Ricevitore Circondariale di Brindisi con la quale chiede un rimborso.

L'anno mille ottocento sessantasei il giorno venti del mese di giugno in Mesagne

Riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza dell'Assessore Anziano Sig. Caracciolo Leopoldo per l'assenza temporanea del Sindaco, lo stesso ha reso ostensiva una domanda del Sig. Michele Gioia con la quale chiese essere indennizzato del valore di cinque viaggi di tufo usati dall'Amministrazione Comunale nella ricorrenza della chiusura delle strade in ottobre 1865 per la malattia del Colera.

Giunta intesa la domanda del Sig. Michele Gioia,

Chiesto il parere del muratore Sig. Michele Antonucci sul prezzo richiesto,

Costando che l'Amministrazione nel tempo che questo Comune era afflitto dal colera si servì col fatto di una quantità di tufi di esso Gioia, così ad unanimità di voti

DELIBERA

Estrarsi mandato di pagamento al Sig. Michele Gioia di lire dodici e centesimi settantacinque da prelevarsi dalla somma di Lire 850 fissata.... ecc. ecc.

Delibera della Giunta Municipale del 13/06/1867

Oggetto: Discussione sulla necessità di provvedere al mantenimento della pubblica igiene e alla salubrità nell'abitato, onde evitare per quanto è possibile l'invasione della malattia del colera.

Riassunto: Sono elencati gli articoli con indicazioni e divieti.

L'anno mille ottocento sessantasette, il giorno tredici del mese di giugno 1867 in Mesagne

La Giunta Municipale del suddetto Comune, riunita in numero legale sotto la presidenza del Sindaco Sig. Cavaliere Annibale e coll'assistenza del Segretario Comunale, ad oggetto di provvedere al mantenimento della pubblica igiene, ed alla salubrità nell'abitato, onde evitare per quanto possibile l'invasione della malattia del colera.

Visto all'oggetto la determinazione presa dalla Commissione locale di pubblica sanità di odierna data,

Visto l'Art. 19 della Legge 20 Marzo 1865 sulla pubblica sanità che conferisce al Sindaco la vigilanza in materia igienica nonché il diritto della rimozione delle cause di salubrità esistenti nelle case dei privati.

Visto il Regolamento annesso a della Legge dell'8 Giugno 1865 in adempimento alle prescrizioni sanitarie emesse dal Consiglio Provinciale di Sanità

Considerando che molti paesi limitrofi (Ndr: Latiano e Francavilla Fontana) sono già attaccati dal Colera e volendo possibilmente allontanare da questo Comune la terribile invasione così stabilisce quanto appresso

Articolo Primo: E' solamente permessa la vendita delle carni di vaccina, vitella, castrato verace, e di agnello primitivo di ottima qualità, restando espressamente vietata la vendita di tutte le altre carni.

I venditori delle carni vietate saranno soggetti ad ammende stabilite dal Regolamento della Polizia Urbana salvo l'azione penale applicabile contro li stessi e loro complici.

Resta parimenti vietata la vendita delle cosiddette cozze nere, cozze pelose, e di ogni altro frutto di mare crostaceo, nonché la vendita delle cosiddette cozze colla Panna, dé cocombruzzi, cetrioli, delle mele ove queste non fossero perfettamente gialle, ed arrivate alla vera maturità; infine non potranno vendersi tutti quei frutti acerbi e quelli che hanno passata la maturità.

Resta pure vietata la vendita di tutti i pesci ??? da determinassero da un apposito elenco che sarà affisso in Piazza affisso dall'Assessore incaricato.

Art. 2° - L'Assessore incaricato per la pulizia urbana curerà di stabilire un locale fuori dell'abitato per eseguirsi la macellazione degli animali, e ciò effettuato, rimane espressamente proibito che la macellazione avvenga nelle Beccherie e nelle case private.

Articolo 3° - Le piazze, le strade ed in generale tutti i luoghi aperti al pubblico, e le dipendenze loro, devono costantemente essere tenute pulite.

Articolo 4. - Tutti i bottegai ed esercenti debbono ogni giorno spazzare d'innanzi alle loro botteghe o magazzini per una zona di due o tre metri, ed asportarne o farne asportare ogni volta le immondizie fuori l'abitato.

Articolo 5. - I venditori di frutti, di erbaggi, i falegnami, i calzolai, barbieri e simili, dovranno operare la spazzatura delle loro botteghe ogni giorno, ed è a questi proibito di gettare acqua in mezzo le strade, e con specialità i calzolai che usano tenere il vaso con l'acqua per bagnare i cuoi, il quale dev'essere ogni giorno pulito, e messa l'acqua fresca.

Art. 6° - Sono proibite le grondaie di acqua impura sopra le strade pubbliche e, per quelle che esistono, durante il timore dell'invasione del colera, dovranno astenersi, i rispettivi proprietari, di gettare dell'acqua, o altri liquidi da alterare l'aria circostante.

Art. 7° - E' vietato a tutti i cittadini, di gettare orina, acqua e sentine corrotte, immondezze o spazzature sulle strade dell'abitato.

Art. 8° - Coloro che mancassero di cesso, e sono costretti a vuotare i vasi immondi nelle latrine pubbliche, dovranno farlo con tanta cautela, da non rimanere sporchi le parti esterne del condotto.

Art. 9° - E' vietato di gettare, o dar causa che cadano nei pubblici pozzi, immondezze. O qualsiasi altra cosa, che possa intorbidire, corrompere o sporcare l'acqua, e di attingerla con recipienti che non siano perfettamente mondi.

La contravvenzione a questo articolo assoggetterà di pien diritto il contravventore, oltre all'ammenda stabilita dal presente regolamento, ma ancora a tutte le spese per la pulizia del pozzo stesso.

Art. 10° - La terra o sfabricina destinata alla fabbricazione delle case, ove non trovasi in attualità di costruzione, sarà subito trasportata a cura del proprietario fuori dell'abitato, e trascorsi tre giorni dalla data della presente disposizione, e non si sarà ciò eseguito, l'Amministrazione Comunale la eseguirà di ufficio assoggettando il contravventore, oltre alla multa, a tutte quelle spese sopportate.

Articolo 11° - Tutti i cittadini dovranno eseguire, fra otto giorni dalla data del presente, gli spurghi delle latrine, pozzi immondi, fogne, trappeti, stalle o di simili locali, e ciò dovranno eseguirlo in tempo di notte, e in modo da conservare per quanto è possibile la salubrità dell'aria, e la nettezza dei luoghi adiacenti.

Articolo 12° - Resta espressamente vietato di ammassare letame, scopatura, strame e simili nelle stalle, e in altri luoghi dell'abitato, i quali locali dovranno costantemente ogni giorno pulirsi e trasportarne le immondezze alla distanza almeno di un chilometro dall'abitato.

Articolo 13° - E' vietato di esporre le pelli o cuoia fresche a disseccarsi nelle strade pubbliche, o negli ortali privati, ma ciò si dovrà eseguire fuori l'abitato.

Articolo 14° - E' proibita la macerazione del lino o delle canape entro la distanza di dieci chilometri dall'abitato curando che la macerazione stessa fosse pure distante almeno cinquecento metri dalle strade pubbliche. I lini e le canape macerate non possono introdursi nell'abitato, se non trascorsi almeno quindici giorni dopo usciti dal bagno, e che non fossero bene asciutti.

Art. 15° e 16° Contengono le varie penalità.